

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO
DEL SERVIZIO DI SICUREZZA CONTROLLO PASSEGGERI,
BAGAGLI A MANO, BAGAGLI DA STIVA E MERCI, DA
EFFETTUARSI NELL’AEROPORTO CIVILE
“VINCENZO FLORIO” DI TRAPANI
CIG 7724511421**

ALLEGATO “C” -

SCHEMA DI CONTRATTO

**SERVIZI DI SICUREZZA CONTROLLO PASSEGGERI, BAGAGLI A MANO, BAGAGLI DA STIVA E MERCI,
DA EFFETTUARSI NELL'AEROPORTO CIVILE "VINCENZO FLORIO" DI TRAPANI
CIG 7724511421**

Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge

TRA

AIRGEST S.p.A. Società di gestione dell'Aeroporto Civile di Trapani Birgi (di seguito denominata "AIRGEST" o "Società" o "Stazione Appaltante" o "Committente"), con sede legale in Aeroporto Civile "V. Florio" 91020 Trapani Birgi, iscritta nel Registro delle Imprese di Trapani n. 94348, P. IVA e C.F. 01613650819, rappresentata dall'Avv. Paolo Angius, nella Sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società Airgest S.p.A., il quale interviene al presente atto munito di idonei poteri, da una parte

E

L'Impresa _____ (di seguito denominata "Affidatario" o "Appaltatore" o "Prestatore del servizio" o "Impresa" o "Incaricato" o "Esecutore"), rappresentata dal _____, nato a _____ il _____/_____/_____, il quale interviene al presente atto in qualità di rappresentante legale/procuratore speciale dell'Impresa, con sede legale in via _____, n. _____ - CAP _____ città _____ - (____), iscritta al Registro delle Imprese di _____ con C.F. _____ e partita IVA _____, dall'altra parte

congiuntamente denominati "**le Parti**"

PREMESSO

- che con determina presidenziale del 10 dicembre 2018, esecutiva ai sensi legge, è stato disposto l'avvio del procedimento per l'affidamento in appalto dei servizi di sicurezza controllo passeggeri, bagagli a mano, bagagli da stiva e merci da espletarsi presso l'aeroporto di Trapani - Birgi;
- che la Committente ha indetto una gara, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (d'ora innanzi, anche: "il Codice"), per l'affidamento in appalto dei servizi in parola, con Bando inviato all'Ufficio pubblicazioni dell'UE in data 11/12/2018 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 146 del 14/12/2018, sul sito del M.I.T. e con avviso pubblicato su n. 2 quotidiani a maggiore diffusione nazionale e su n. 2 quotidiani a maggiore diffusione locale, rispettivamente, "Il Giornale" e "Quotidiano di Sicilia" e su "La Stampa" e "La Repubblica - Palermo - Ed. Regionale", in data 14/12/2018 nonché all'Albo Pretorio del Comune di Trapani e sul sito internet www.airgest.it;
- che la gara, con la conseguente graduatoria, è stata esperita nei giorni ..., giusto verbale redatto dalla Commissione di gara appositamente nominata dalla Stazione appaltante;
- che, come risulta dl verbale della seduta pubblica del ..., la Commissione di gara ha proposto di aggiudicare l'appalto all'Esecutore;
- che la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara è stata approvata ai sensi dell'art. 33 del Codice;
- che la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione formulata ai sensi dell'art. 33 del Codice, ha provveduto ad aggiudicare l'appalto all'Esecutore, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice;
- che, l'Esecutore ha formulato un ribasso sulla base d'asta del%, equivalente ad un importo per i servizi da rendersi (ossia lo stimato valore d'appalto, al netto del ribasso d'asta offerto), di €..... non imponibili ad IVA ai sensi dell'art.9 - comma 2, giusta dichiarazione del Committente, del DPR n. 633/72 e s.m.i.;
- che l'Esecutore ha presentato la documentazione prescritta dal disciplinare di gara;
- che l'Appaltatore ha accettato tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nei relativi allegati;
- che la Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi AIRGEST ha concluso positivamente l'istruttoria di verifica delle autodichiarazioni rese dall'Impresa _____, in ordine alla sussistenza dei requisiti morali di cui all'art. 80 del Codice;
- che l'Appaltatore ha preso visione dei luoghi in cui devono essere eseguite i servizi ed è quindi a conoscenza dei limiti e dei vincoli operativi che ne derivano, ed ha inoltre preso visione della situazione in essere ai fini della sicurezza, come dichiarato nel certificato di avvenuto sopralluogo e dà atto di essere a perfetta conoscenza dell'ubicazione, dell'estensione e della natura del servizio da erogare, e di essere edotto di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente al servizio stesso. Conseguentemente, nessuna contestazione potrà essere sollevata dallo stesso, per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'ubicazione, articolazione, specifica destinazione od altre caratteristiche in genere del servizio da erogare;
- che l'Appaltatore è in possesso dell'idonea struttura tecnica ed organizzativa, nonché dell'esperienza e dei mezzi necessari per la prestazione di tali servizi;
- che l'Appaltatore ha dichiarato di conoscere ed accettare senza riserva alcuna le condizioni tutte che regolano l'appalto;
- che l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano l'accesso e la circolazione di persone e mezzi nell'area aeroportuale, delle norme e delle procedure per stati di emergenza e di incidente e dei rischi esistenti nelle aree in cui andrà ad operare;
- che AIRGEST, pertanto, intende affidare all'Appaltatore l'esecuzione delle attività oggetto d'appalto alle condizioni di seguito specificate;

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente contratto disciplina l'esecuzione dei servizi di sicurezza e controllo passeggeri, bagagli a mano, bagagli da stiva, delle merci, della posta, delle forniture aeroportuali nonché di tutti gli eventuali ulteriori servizi di sicurezza (ad esempio, sorveglianza di particolari zone aeroportuali, vigilanza e/o custodia di suppellettili temporaneamente presenti sul sedime aeroportuale, etc.) che, ricadenti negli artt. 2 e 3 del D.M. 85/99 e ss.mm.ii., dovessero essere richiesti dal Committente, presso l'Aeroporto Civile V. Florio di Trapani Birgi, in base alle normative vigenti in materia, secondo le modalità e specifiche minime di cui al Capitolato d'Oneri Prestazionali, al quale si rinvia integralmente, costituendo parte integrante e sostanziale del presente Contratto, nonché secondo tutti i contenuti qualitativi e quantitativi e proposte migliorative, formulati dall'Appaltatore, di cui all'Offerta Tecnica, presentata in sede di gara, che costituiscono prestazioni contrattuali e rimarranno fermi ed immutabili per l'Appaltatore stesso.
2. Potranno essere oggetto di remunerazione, in forza del presente contratto, un numero di ore triennali pari, al massimo, a 150.000.
3. Il servizio in questione deve essere svolto nell'ambito dell'aeroporto "V. Florio" di Trapani Birgi.
4. Airgest S.p.A. non assume alcuna responsabilità verso l'impresa esecutrice a seguito dell'eventuale chiusura al traffico aereo civile dell'aeroporto, ovvero della eventuale limitazione dell'attività aerea civile dell'aeroporto stesso.

**ART. 2 – ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO – MODALITÀ OPERATIVE E CONDIZIONI DI ESECUZIONE –
CLAUSOLA SOCIALE**

1. Il servizio è rivolto al prevedibile traffico operativo annuo, giusta attualizzazione del planning stagionale dei voli di linea e alle quantità di passeggeri e bagagli a mano e da stiva in partenza e transito, nonché degli eventuali ulteriori servizi di sicurezza che dovessero essere richiesti dal Committente fra quelli ricadenti nell'art. 3 del D.M. 85/99.
2. Si rimanda a quanto riportato all'art. 6 del Capitolato d'Oneri Prestazionali.
3. Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale.

ART. 3 – DURATA

1. L'affidamento avrà la durata di **mesi trentasei (36)**, a decorrere dalla data del verbale di affidamento e d'inizio dell'attività operativa.
2. **È escluso il rinnovo tacito.**

ART. 4 – IMPORTO DEI SERVIZI

1. L'importo per l'esecuzione dei servizi, calcolato in funzione delle ore di apertura delle postazioni necessarie e compatibili con il volume di traffico che si andrà a verificare nel triennio, è stato stimato, in via presuntiva ed in alcun modo vincolante per AIRGEST, in **euro**, **non imponibili ad IVA ai sensi dell'art. 9, comma 2**, giusta dichiarazione del Committente, del DPR n.633/72 e s.m.i..
2. L'importo contrattualizzato sarà pari ad **€xx,xx/h/unità** per eventuali ulteriori servizi di sicurezza che dovessero essere richiesti dal committente, fra quelli ricadenti nell'art. 3 del D.M. 85/99.
3. Gli oneri di sicurezza derivanti da "interferenze", sono stati stimati in misura pari ad a **€ 3.807,24 (diconsi euro tremilaottocentose/24)**.
4. **Il contratto è stipulato "a misura".**
5. Al mancato raggiungimento dell'importo stimato e non garantito per i servizi da rendersi (ossia lo stimato valore d'appalto, al netto del ribasso d'asta offerto), nulla sarà dovuto a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento, dovendo l'Appaltatore assicurare alla Committente l'erogazione del servizio affidato, in modo tale da soddisfare integralmente, e per tutta la durata del contratto, le necessità operative di AIRGEST secondo quantità e tipologie di servizi che verranno, di volta in volta, richiesti in relazione alle effettive esigenze (tali secondo l'insindacabile valutazione di AIRGEST), sulla base di una valutazione unilaterale della situazione contingente, fino alla data ultima di durata dell'appalto e comunque nei limiti dell'importo contrattualizzato, come sopra indicato.
6. **È onere dell'Affidatario monitorare il plafond stimato.**
7. **Airgest S.p.A. riconoscerà solo le ore effettivamente lavorate ed autorizzate.**
8. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per servizi eseguiti in modo difforme ovvero rispetto alle modalità, termini condizioni e standards previsti e regolarmente autorizzati.
9. Per gli interventi effettuati con chiamata di pronta reperibilità non sarà riconosciuto alcun onere aggiuntivo.
10. L'esatta quantificazione dei servizi, oggetto del contratto, regolarmente espletati accertati ed accettati dal Committente costituiranno oggetto di verifica di conformità del servizio in corso d'esecuzione vincolante ai fini della contabilizzazione mensile degli stessi.
11. La medesima verifica di conformità del servizio in corso d'esecuzione verrà, altresì, estesa ai contenuti del progetto tecnico di cui all'offerta tecnica per la verifica di rispondenza tra quanto l'appaltatore, in sede di partecipazione alla gara, si è impegnato ad offrire a mezzo della citata relazione/progetto e quanto poi effettivamente espletato in fase esecutiva degli impegni contrattuali.
12. Si rimanda a quanto riportato all'art. 13 del Capitolato d'Oneri Prestazionali.

ART. 5 – VARIAZIONI E/O MODIFICHE DEI SERVIZI

1. A fronte di variazioni e/o modifiche, emanate dai Ministeri competenti, in merito alle normative previste dal D.M. 85/99 e ss.mm.ii. e dal Piano Nazionale di Sicurezza, e successive modifiche ed aggiunte, ovvero disposizioni emesse su base locale da parte dei preposti enti pubblici di riferimento, i servizi di cui al presente contratto potranno subire i cambiamenti necessari per adeguarli alle nuove disposizioni.
2. Tali cambiamenti non produrranno effetti economici, salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 106 del Codice, ove applicabile.
3. Le previsioni del presente articolo sono riferite a tutti i servizi oggetto dell'appalto.

ART. 6 – OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

1. Il servizio deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previsti dagli allegati al presente Contratto, secondo standard di qualità adeguati ai livelli di servizio richiesti dal Committente - anche in recepimento delle prescrizioni provenienti dagli Enti di competenza -, ivi compresi i livelli qualitativi e quantitativi di servizio ulteriori indicati dallo

stesso Appaltatore nell'Offerta Tecnica, presentata in sede di gara.

2. L'affidatario si impegna, in particolare, ad effettuare il servizio a perfetta regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza di un responsabile Direttore Tecnico, a ciò espressamente delegato.

3. L'affidatario si obbliga inoltre:

- ad ottenere e mantenere, per tutta la durata dell'affidamento del servizio, il riconoscimento, sia del requisito di idoneità professionale degli addetti alla sicurezza, sia dei requisiti tecnico-professionali dell'impresa, da parte delle competenti Autorità, per l'espletamento dei servizi di sicurezza in ambito aeroportuale, di cui al combinato disposto del D.M. 85/99 e del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 23.02.2000, sulla base dei requisiti di cui ai suddetti Decreti nonché alle Circolari Enac serie security ed eventuali s.m.i.. Le licenze ed autorizzazioni possedute dovranno essere esibite, in originale o copia autentica, a semplice richiesta del Committente;

- a portare tempestivamente a conoscenza del Committente il verificarsi delle seguenti situazioni: revoca, decadenza o annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni di legge abilitanti lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto rilasciate dalle competenti autorità amministrative. In caso di inosservanza di tale obbligo, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., e di chiedere all'Appaltatore il risarcimento di ogni danno e spesa conseguente;

- a trasmettere alla Airgest, all'inizio del rapporto contrattuale e in ogni caso prima dell'affidamento del servizio, le generalità del personale che verrà occupato nel servizio di sicurezza, nonché a segnalare le eventuali successive variazioni; la comunicazione dovrà riportare anche l'iter formativo, regolarmente documentato da attestazioni ed abilitazione di ciascun addetto;

- a far pervenire tempestivamente alla Airgest S.p.A., alla Direzione Aeroportuale ed all'Autorità di Pubblica Sicurezza, comunicazione scritta di ogni fatto di rilievo riscontrato durante l'effettuazione del servizio;

- ad accettare, con immediatezza, richieste di temporanei cambiamenti di postazione degli addetti, in presenza di sopraggiunte necessità operative;

- al rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Capitolato d'Oneri Prestazionali e dei contenuti di cui all'Offerta Tecnica. In caso di contrasto tra le clausole di cui al presente atto e le previsioni dell'offerta tecnica accluse al presente contratto prevarranno le prime;

- nel caso la sua struttura giuridica abbia la forma di società di capitali, a comunicare, per iscritto, all'Airgest SpA, all'ENAC, nonché all'Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 30 giorni decorrenti dal verificarsi dell'evento, ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o quote eccedenti il 10% del capitale sociale. Siffatta comunicazione sarà altrettanto obbligatoria, ai medesimi soggetti sopra indicati e nei medesimi termini, qualora la sua struttura abbia forma di società di persone e si verifichi qualsiasi trasferimento della partecipazione sociale.

4. L'affidatario è sempre direttamente responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di Polizia ed alle norme legislative e regolamentari comunque inerenti ai servizi di vigilanza privata in generale, ed a quelli specificatamente previsti nel presente contratto ed in tutti gli atti da esso richiamati o ad esso allegati, nonché di tutte le disposizioni Enac e, in particolare, quelle in materia di sicurezza aeroportuale.

ART. 7 – CONTROLLO DI QUALITÀ - VERIFICHE DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO IN CORSO D'ESECUZIONE

1. AIRGEST si riserva la facoltà di esercitare un costante potere di vigilanza e di controllo sulla qualità e l'efficienza dei servizi appaltati, con le modalità che riterrà più opportune.

2. In caso di accertata inadempienza in materia, la Airgest SpA si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'affidatario con le modalità e le conseguenze di cui all'ultimo comma del successivo art. 15.

3. Si rimanda a quanto riportato all'**art. 13** del Capitolato d'Oneri Prestazionali.

ART. 8 – USO E PULIZIA DEGLI IMPIANTI

1. L'affidatario si impegna a provvedere a sua cura alla conduzione e pulizia degli impianti ad esso affidati che dovrà mantenere in maniera ineccepibile, al fine di contribuire al massimo decoro dell'aerostazione. All'affidatario compete, inoltre, la piccola manutenzione (es. sostituzione di filtri, etc.) degli apparati al fine di mantenerli in perfetta efficienza. Esso ha l'onere di segnalare tempestivamente ad Airgest i guasti che dovessero insorgere e di annotarli sull'apposito registro di gestione e monitoraggio.

ART. 9 – OBBLIGHI DELL'AIRGEST SPA

1. La società Airgest Spa si impegna ad eseguire o fare eseguire, con oneri a proprio carico, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, la manutenzione preventiva e la riparazione dei guasti degli apparati di controllo, ad eccezione dei danni provocati da un cattivo utilizzo da parte degli addetti di sicurezza, il cui onere economico sarà interamente sopportato dall'Appaltatore.

ART. 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO CORRISPETTIVI - MODALITÀ

1. L'affidatario dovrà **mensilmente** presentare, in relazione ai servizi e alle ore effettivamente prestate e certificate nel mese di riferimento, regolare fattura in originale.

2. I pagamenti verranno corrisposti, a mezzo mandato, secondo quanto previsto dall'art. 4, D.Lgs. n. 231/02, ed a seguito di attestata e vincolante verifica di regolare fornitura dei servizi stessi (rif. art. 13, Capitolato Oneri Prestazionale), ovvero conclusiva certificazione di regolare esecuzione dei servizi.

3. Si precisa che in ottemperanza al meccanismo dello *split payment*, l'Affidatario dovrà emettere regolare fattura esponendo l'IVA, se dovuta, riportando espressamente l'annotazione "**Operazione con scissione dei pagamenti — Art. 17 Ter DPR 633/72**". La suddetta IVA non sarà liquidata al fornitore, ma liquidata direttamente all'Erario.

4. **Tutte le fatture emesse sulle quali non sarà riportata l'annotazione "Operazione con scissione dei pagamenti — Art. 17 Ter DPR 633/72" verranno da Airgest Spa respinte.**

5. Le fatture dovranno riportare il codice **CIG** associato al presente appalto, essere intestate alla Airgest S.p.A. e riportare gli estremi identificativi del c/c bancario o postale dedicato (codice IBAN).

6. Esse dovranno essere dettagliate per attività svolte presso le postazioni oggetto d'appalto, tali da consentire un facile riscontro con le attività richieste e risultanti dai controlli da Airgest S.p.A..

7. L'importo di fattura dovrà già tenere conto dell'ammontare delle eventuali penalità, notificate all'esito delle verifiche condotte secondo le prescrizioni di cui al presente Contratto.

8. In mancanza, l'ammontare delle penalità, di qualsiasi entità esse siano, verrà addebitato direttamente, sul credito vantato

dall'Appaltatore per i servizi svolti, in occasione del primo pagamento utile del corrispettivo pattuito, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni.

9. Le fatture consegnate dall'Appaltatore dovranno essere necessariamente accompagnate dai seguenti documenti:

- o le ore impiegate per lo svolgimento di ogni singolo servizio in appalto presso le sedi dell'Aeroporto;
- o l'indicazione delle mensilità di effettuazione dei servizi;
- o copia autentica dei modelli D.M. 10 ed F24 nonché copia dei modelli 770;
- o eventuali altri documenti previsti dalla normativa di riferimento.

10. I pagamenti saranno sospesi in caso di constatazione da parte del responsabile del procedimento di qualsiasi irregolarità rilevata nel corso delle verifiche di conformità delle prestazioni rese o di richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte. Il termine inizia a decorrere nuovamente dal momento dell'accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.

11. Airgest S.p.A., previo invio di comunicazione scritta diretta all'Appaltatore, avrà il diritto di compensare ex art. 1252 c.c., qualsiasi importo ad essa dovuto, per ogni e qualsivoglia rapporto intercorso e/o intercorrente tra le Parti, con gli importi da corrispondersi all'Appaltatore.

12. Sull'importo dei corrispettivi, spettante all'Affidatario, sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute alla Società a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso previsto.

13. L'appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per servizi eseguiti in più, oltre quelli previsti e regolarmente autorizzati.

ART. 11 – DANNI CAUSATI DALL'AFFIDATARIO

1. L'affidatario è responsabile della corretta e perfetta esecuzione a regola d'arte del servizio oggetto del presente contratto, e dell'assolvimento di ogni obbligo direttamente o indirettamente derivante dall'affidamento.

2. L'affidatario sarà responsabile per tutti i danni che possono derivare a persone e/o cose dell'Airgest, così per danni a persone e/o cose e/o animali di terzi in conseguenza diretta o indiretta dell'esecuzione del servizio in oggetto o derivanti dal comportamento doloso o colposo, anche omissivo, del proprio personale e dovrà risarcire all'Airgest tutti gli eventuali danni derivanti. Parimenti, l'affidatario assumerà, a proprio carico, le conseguenze delle eventuali infrazioni del suo personale alle leggi, regolamenti e prescrizioni in vigore, ordinanze aeroportuali incluse.

ART. 12 – ASSICURAZIONE

1. L'affidatario deve stipulare una copertura assicurativa RCT/RCO per tutti i rischi relativi all'espletamento, nell'ambito aeroportuale, delle attività ad esso affidate, nonché per tutti i danni che possano derivare a persone, cose (beni mobili ed immobili) e animali tanto proprie, quanto all'AIRGEST ed ai Terzi, con esplicita clausola ricomprensiva AIRGEST fra i Terzi, i suoi dipendenti e i suoi consulenti, sollevando Airgest S.p.A. da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'affidatario deve provvedere anche all'assicurazione delle attrezzature oggetto del servizio per gli eventuali danneggiamenti causati da cattivo uso o incuria del proprio personale.

3. La Società assicuratrice deve essere di primaria importanza e di gradimento della società Airgest SpA., con i massimali non inferiori ad €500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro e per ciascun anno, con un massimale complessivo non inferiore ad €2.000.000,00, precisando che non vi potranno essere limiti al numero dei sinistri e con validità non inferiore alla durata del contratto d'appalto.

4. Nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta dei contratti, senza il consenso dell'Airgest SpA..

ART. 13 – GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto, l'Impresa costituisce la **cauzione definitiva, mediante polizza assicurativa/bancaria della n., stipulata in data, dell'importo di Euro. (Euro) pari al - per cento dell'importo del presente contratto, avente validità temporale almeno pari alla durata del contratto (dal gg/mm/aaaa sino al gg/mm/aaaa).**

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Committente. **In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.**

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

4. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva, previe eventuali e necessarie proroghe, deve permanere per tutta la durata del servizio e fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo.

5. In ogni caso, ed in relazione all'art. 1382, comma 1, del c.c., la predetta cauzione è indipendente e non può in alcun modo essere considerata quale clausola penale, e/o limitare in alcun modo l'importo del risarcimento dei danni che possono essere richiesti, da parte della Committente in presenza d'inadempimento contrattuale, relativo e/o assoluto, da parte dell'Impresa.

ART. 14 – PENALI

1. La mancata esecuzione dei servizi secondo le prescrizioni indicate nel presente contratto ed in tutti gli allegati da esso richiamati o ad esso acclusi, comporterà la facoltà in capo ad AIRGEST di comminare all'Appaltatore, all'esito delle verifiche di conformità in corso d'esecuzione del servizio di periodo e straordinarie, condotte, penalità variabili secondo la tipologia e gravità dell'irregolarità commessa, del danno arrecato alla normale esecuzione del servizio e del ripetersi delle manchevolezze.
2. Si rimanda a quanto riportato all'**art. 11** del Capitolato d'Oneri Prestazionali.
3. L'Appaltatore è obbligato a conformarsi all'applicazione della penale irrogata, a meno di palesi illogicità nelle motivazioni indicate per l'individuazione della tipologia di penale prevista, sulla base della classificazione rinvenibile agli indicati artt. **10 e 12** del Capitolato d'Oneri Prestazionali.
4. **L'Appaltatore si impegna ad emettere fattura esclusivamente a seguito di attestata e vincolante verifica di regolare fornitura dei servizi affidati** (rif. art. 18 del Capitolato d'Oneri Prestazionali), **ovvero conclusiva certificazione di regolare esecuzione dei servizi stessi**, di modo che l'importo recato da ciascuna fattura tenga già conto dell'ammontare delle eventuali penalità, notificate all'esito delle verifiche di conformità del servizio, di periodo e straordinarie, effettuate in corso d'esecuzione e condotte secondo la periodicità di cui al citato art. 18 del Capitolato d'Oneri Prestazionali.

ART. 14.1 MODALITÀ DI CALCOLO DELLE PENALITÀ

1. In caso di plurime inadempienze riscontrate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), in corso d'esecuzione, trova applicazione il principio di cumulabilità della valorizzazione economica di ciascuna delle singole penali rispetto a ciascuna inadempienza rilevata, che verranno contestate dal D.E.C., nel corso dell'incontro per la verifica di conformità dei servizi resi, con contestuale indicazione, ad insindacabile giudizio del D.E.C., della misura compensativa delle criticità contestate ed un termine perentorio entro il quale è fatto obbligo all'Impresa della relativa adozione.
2. Qualora l'Impresa si renda responsabile degli inadempimenti determinanti l'applicazione delle penali di cui al pertinente articolo del Capitolato d'Oneri Prestazionali, dopo che siano stati superati i termini per l'eliminazione delle inadempienze per le quali l'Impresa abbia ricevuto comunicazione di costituzione in mora, salva l'applicazione delle penali, l'Airgest S.p.A. avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 14.2. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ

1. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, salvo che l'importo recato da ciascuna fattura tenga già conto dell'ammontare delle penalità notificata all'esito delle verifiche di conformità in corso d'esecuzione del servizio di periodo e straordinarie condotte secondo la periodicità di cui al Capitolato d'Oneri Prestazionali.
2. L'ammontare delle penalità, qualunque sia il grado della loro intensità (lieve, media ovvero grave), verrà, quindi, detratto direttamente dal credito vantato dall'Appaltatore.
3. La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche nel caso di contestazione o gravame. Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente **tre gravi inadempienze**, nel corso dell'esecuzione del servizio, la Società ha facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'affidatario e, conseguentemente, di procedere senza bisogno di messa in mora e con lettera raccomandata all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la Società ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
4. La penalità massima non potrà superare, in ogni caso, il 10% dell'importo contrattuale complessivamente considerato, pena la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..
5. Le parti concordano e si danno reciproco atto che tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto e nei relativi allegati sono accettati e riconosciuti essenziali e operano di pieno diritto, senza obbligo per AIRGEST di costituzione in mora dell'Appaltatore.
6. Il pagamento delle penali non esonera, in nessun caso, l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 15 – RECESSO

1. La Società si riserva la facoltà di procedere al recesso dal presente Contratto, anche nel corso dello stesso, qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
 - ragioni di forza maggiore attinenti alla revoca o risoluzione della convenzione ministeriale e/o dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
 - chiusura definitiva dello scalo all'esercizio dell'attività aerea civile;
 - in ogni altro caso di pubblico interesse.
2. Il recesso del Contratto da parte di AIRGEST verrà comunicato all'Appaltatore mediante lettera raccomandata A.R. ovvero con posta elettronica certificata (PEC), contenente il motivo o i motivi del recesso. In tal caso, all'Affidatario spetterà il solo corrispettivo delle prestazioni già eseguite, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo, ogni ragione e/o pretesa di qualsiasi genere.
3. La Società si riserva, inoltre, la piena ed insindacabile facoltà di recedere dall'affidamento del servizio oggetto del presente Contratto, in qualsiasi momento, in presenza di una giusta causa oggettiva, anche diversa da quelle di cui al precedente comma 1.
4. Il recesso dovrà essere comunicato a mezzo raccomandata a.r. o mediante PEC.
5. Il recesso da parte del Committente comporterà, comunque, il pagamento della prestazione o parte di essa già effettuata dall'Incaricato alla data di recesso.

ART. 16 – RISOLUZIONE

1. Tutte le clausole del presente Contratto hanno carattere essenziale.
2. Fatte salve le cause di risoluzione del contratto previste dalla vigente legislazione, AIRGEST ha la facoltà di risolvere unilateralmente ed immediatamente il presente Contratto, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e senza bisogno di adire l'autorità giudiziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Affidatario, con facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno, nei casi previsti dalla legge oltre che nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti tecnico-professionali a seguito di revoca, decadenza o annullamento delle eventuali licenze, autorizzazioni e certificazioni di legge, da parte dell'Amministrazione concedente, della concessione

dell'espletamento del servizio di sicurezza, abilitanti lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, rilasciate dalle competenti autorità amministrative e la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto espletamento del servizio oggetto del presente Contratto;

- c) per tutti i casi di inosservanza delle modalità di esecuzione del servizio previsto dalle leggi di settore, richiamate dal presente contratto ivi comprese le disposizioni aeroportuali;
 - d) per tutti gli altri motivi previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
 - e) frode nell'esecuzione del servizio, grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dell'Affidatario e di mancata reintegrazione nei termini del deposito cauzionale;
 - f) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero le altre ipotesi previste dalla legge;
 - g) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto riguardo ai tempi di esecuzione;
 - h) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
 - i) fusione della società dell'Appaltatore con altra, quando l'amministrazione non ritenga di continuare con gli altri soci o con la nuova impresa; l'Appaltatore ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
 - j) esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato, ovvero privo di titoli abilitativi all'esercizio del ruolo di GPG e/o dei requisiti professionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
 - k) violazione del canone di diligenza professionale o grave inosservanza dei requisiti ed indici di qualità del servizio;
 - l) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - m) inadempienza accertata agli obblighi di riservatezza, di assicurazione contro i rischi da responsabilità civile, secondo i massimali previsti dal Contratto, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, di divieto di cessione del Contratto e cessione del credito;
 - n) adozione da parte dei dipendenti, incaricati o rappresentanti dell'affidataria di gravi inadempienze comportamentali pregiudizievoli per l'immagine, i livelli di safety, security e di servizio e l'affidabilità di Airgest S.p.A. dinanzi all'Amministrazione concedente, alla Direzione d'Aeroporto o agli utenti;
 - o) sospensione dei servizi da parte dell'Affidatario senza giustificato motivo. I servizi dovranno essere svolti senza alcuna interruzione per qualsiasi circostanza. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce grave inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del Contratto per fatto e colpa dell'Affidatario. In tal caso, AIRGEST procederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale;
 - p) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto a terzi;
 - q) mancato adempimento alle disposizioni antimafia sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle citate norme nazionali e regionali;
 - r) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% dell'importo contrattuale;
 - s) qualora ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 108 del Codice;
 - t) sopravvenienza a carico dell'Affidatario di provvedimenti di cui alla normativa vigente in tema di lotta alla delinquenza mafiosa.
3. Il Committente potrà risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni solari, nel caso di ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 1453 del c.c..
4. Nei casi indicati nel presente articolo, AIRGEST provvederà ad incamerare la cauzione definitiva.
5. AIRGEST avrà la facoltà di affidare l'esecuzione del servizio a Terzi in danno dell'Incaricato stesso, e di addebitargli i relativi costi sostenuti, detraendo il corrispondente importo dai crediti nascenti dal presente Contratto, anche mediante incameramento della cauzione definitiva di cui *infra*, da quest'ultimo prestata, salvo sempre impregiudicato il diritto al risarcimento del danno e delle maggiori spese da ciò derivanti.
6. Nei casi di risoluzione di cui al presente Contratto, troveranno applicazione le seguenti previsioni:
- l'Appaltatore dovrà garantire il regolare adempimento di tutte le prestazioni a suo carico fino al subentro del nuovo affidatario secondo i tempi e le modalità comunicate da AIRGEST;
 - l'Appaltatore, una volta che ne sia richiesto, dovrà provvedere all'immediata restituzione ad AIRGEST dei locali/attrezzature a lui affidati dalla Stazione Appaltante.
7. L'Appaltatore sarà tenuto, altresì, a risarcire ad AIRGEST i maggiori costi (ed ogni altra conseguenza pregiudizievole) che quest'ultima, a seguito dell'inadempimento del primo, dovesse sopportare per assicurare la regolare continuità ed il completamento del servizio oggetto del Contratto, e di ogni ulteriore o maggior danno comunque sofferto da AIRGEST in conseguenza dell'inadempimento dell'Appaltatore.
8. La risoluzione di diritto del presente Contratto ex art. 1456 cc e la diffida ad adempiere ex art. 1454 cc dovrà avvenire mediante comunicazione della volontà di volersi avvalere delle rispettive clausole mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC all'altra Parte: in conseguenza di tale comunicazione e dal momento di ricevimento di quest'ultima all'altra Parte, il Contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato in caso di art. 1456 cc, o, in caso di art. 1454 cc qualora nell'ulteriore termine concesso (quindici giorni solari) la parte non adempia.

ART. 17 – PERSONALE DELL'AFFIDATARIO – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'Impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi.
2. L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. La Committente potrà procedere, periodicamente, alla verifica delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore al quale, qualora non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, verrà sospeso il pagamento delle fatture.

4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, l'AIRGEST S.p.A., effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione del contratto e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
5. In ogni caso, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, intendendosi tale pattuizione clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza che da tale risoluzione possano, comunque, conseguire all'Appaltatore diritti o pretese di sorta ad eccezione del pagamento del corrispettivo previsto dal contratto per le prestazioni rese fino al giorno di efficacia della risoluzione stessa, dedotte le spese sostenute dalla Committente per sopperire alle inadempienze verificatesi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'Amministrazione stessa.
6. Il personale utilizzato è alle dipendenze e sotto esclusiva responsabilità dell'Impresa, e, pertanto, nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Committente ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Appaltatore.
7. L'impresa assume su di sé il rischio di malattia e infortuni degli addetti al servizio appaltato, assicurando, in ogni caso, la continuità e l'efficienza del servizio stesso e qualora sia necessario sostituire uno degli addetti al servizio, l'Impresa si impegna a sostituirlo con persona dotata dei medesimi requisiti di formazione, dando preventiva comunicazione all'AIRGEST.
8. Ai sensi delle prescrizioni ADR.OR.D.010 e ADR.OR.D.025, l'Appaltatore, in quanto affidatario di attività espletate all'interno del sedime aeroportuale ed impattanti sulle condizioni di safety dell'Aeroporto, si obbliga nei confronti di Airgest S.p.A. ad assicurare piena conformità della propria organizzazione interna (Human Resources e Training), delle proprie procedure operative e di audit alle prescrizioni di cui al vigente Manuale di Aeroporto adottato da Airgest S.p.A., nonché a consentire alla stessa Airgest S.p.A., attraverso la propria funzione aziendale "Compliance Monitoring", ed alle Autorità competenti, in qualunque momento ed a semplice richiesta, ogni necessaria attività di monitoraggio ai fini della verifica della conformità alle disposizioni e procedure operative del Gestore contenute nel predetto Manuale di Aeroporto e alle disposizioni vigenti in materia di safety.
9. In ogni caso, tutto il personale, oltre a possedere qualifiche e titoli sufficienti a svolgere in modo adeguato, nel rispetto della normativa in vigore, il servizio relativo al ruolo di GPG in ambito aeroportuale, dovrà attenersi alle Leggi, Regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, provinciali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto della stipula del contratto d'affidamento del servizio di pronto soccorso sanitario, siano esse emanate durante l'esecuzione delle prestazioni, ancorché qui non richiamate.
10. Si rimanda a quanto riportato al **paragrafo 8** del Capitolato d'Oneri Prestazionali.

ART. 18 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI DELL'IMPRESA

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., l'Appaltatore si dichiara a perfetta conoscenza dei rischi esistenti nell'area ove dovranno operare i propri addetti, nelle relative adiacenze e zone di transito, di aver ricevuto da AIRGEST S.p.A. dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui i propri addetti sono destinati ad operare e nei quali devono essere effettuati gli interventi ed i servizi, sulle normative particolari e sulle misure generali di prevenzione ed emergenza adottate da AIRGEST in relazione alla propria attività; di averne dato puntuale e senz'altro adeguata informazione ai propri addetti, obbligandosi a non impiegare addetti senza previa adeguata informazione.
2. L'Appaltatore è obbligato ad informare il proprio personale sul contenuto del DUVRI predisposto dalla AIRGEST e a far rispettare le prescrizioni in esso contenute al fine di limitare i rischi dovuti ad interferenze lavorative, così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero come integrato sulla scorta delle condivise attività d'aggiornamento condotta tra Appaltatore e Committente.
3. L'Appaltatore si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri addetti, ed in genere a tutte le persone che per suo conto hanno facoltà di accesso nel sedime aeroportuale, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni svolte, e si obbliga ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette allo svolgimento delle suddette prestazioni e di terzi.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'Impresa intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
5. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne AIRGEST da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

ART. 19 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. **Il servizio dovrà essere svolto senza alcuna interruzione per qualsiasi circostanza, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con AIRGEST.**
2. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'affidatario costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la conseguente risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del contratto per colpa del prestatore del servizio, stante la compromissione della tutela della sicurezza pubblica, nonché degli adeguati livelli di sicurezza che il Committente ha, istituzionalmente, il dovere di garantire in ambito aeroportuale, ove le operazioni di safety e security aeroportuale sono rigidamente regolamentate.
3. In caso di arbitraria sospensione del servizio, da parte dell'affidatario, la società, oltre all'applicazione della penale di cui al precedente art. 15, provvederà a trattenere un importo pari alle ore o frazioni di ora di servizio non prestato, fermo restando l'ulteriore azione per il risarcimento dei danni. Qualora l'arbitraria sospensione del servizio dovesse protrarsi per un periodo continuativo superiore ad **una giornata operativa (06.00 ÷ 22.00), ovvero per complessive 24 ore nel periodo d'affidamento dei presenti servizi**, la società ha piena facoltà di ritenere l'affidamento risolto di diritto e conseguentemente adottare, senza bisogno di messa in mora, le misure indicate dall'ultimo comma del precedente art.15. In caso di sciopero del personale addetto al servizio, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali, la società opererà, sull'importo dovuto, la trattenuta per l'importo corrispondente alle ore, o frazioni di ore, di servizio non prestato, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la società ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
4. AIRGEST si riserva la facoltà di procedere nei confronti dell'Impresa per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, ivi compresa l'imputazione diretta nei confronti dell'Appaltatore, da far valere in tutte le competenti sedi, di ogni responsabilità e dei maggiori oneri che dovessero essere sostenuti da AIRGEST, nei confronti dell'utenza in transito e degli Enti Terzi Verificatori, ed in particolare dell'Ente di Vigilanza ENAC, per carenze nella gestione del servizio oggetto del presente contratto.

5. Trattandosi di servizi di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rinvia a quanto previsto dalla Legge n. 146/1990 e s.m.i. che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dai rispettivi CCNL e dai Contratti decentrati per quanto riguarda i contingenti di personale.
6. Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'integrale espletamento del servizio, la Committente provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture, e determinato sulla base degli anticipati piani di programmazione attività.
7. L'Appaltatore è comunque tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione alla Committente, nonché a garantire un servizio di emergenza.

ART. 20 – INCEDIBILITA' DEL CONTRATTO – DIVIETO DI SUBAPPALTO

1. È assolutamente vietato, a pena di nullità, il subappalto o la cessione, anche parziale, sotto qualsiasi formula, di tutto o parte del servizio, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 105, comma 1 del Codice.
2. In caso di inosservanza da parte dell'Impresa di quanto previsto al presente articolo, sotto pena di risoluzione dell'affidamento e di perdita del deposito cauzionale definitivo, salva ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni e salvo l'esperimento di ogni altra azione che la società ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi, il presente Contratto si intende risolto *ope legis*.
3. I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dalla società e comunicati senza bisogno di messa in mora, né di pronuncia giudiziale.

ART. 21 – RICONSEGNA IMPIANTI

1. Al termine del rapporto, per qualsiasi causa, l'Affidatario dovrà provvedere a riconsegnare gli impianti di appartenenza dell'AIRGEST.

ART. 22 – LOCALI A DISPOSIZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. AIRGEST potrà, a sua discrezione, concedere all'affidatario l'uso temporaneo di uno o più locali per l'espletamento del servizio.
2. AIRGEST sarà, comunque, sollevata da qualsiasi responsabilità circa la custodia di quanto contenuto nei locali messi a disposizione. All'atto dell'eventuale consegna dei locali e/o degli spazi, verrà redatto un verbale in contraddittorio tra le parti.
3. Alla scadenza o risoluzione del contratto, per qualsiasi causa, l'affidatario sarà tenuto a riconsegnare i locali e/o spazi, eventualmente assegnati, nelle condizioni di presa consegna, come da relativo verbale. Qualora detti locali e/o spazi risultassero danneggiati, e/o non perfettamente mantenuti, rispetto al verbale di consegna, AIRGEST, previa contestazione da formularsi in seno al verbale di riconsegna, eseguirà quanto necessario al loro ripristino, addebitando all'affidatario le relative spese. Preventivamente alla consegna dei suddetti locali e/o spazi, in ottemperanza all'art. 12 del d.l. n. 59/1978 (convertito con la legge n. 191/78), l'affidatario dovrà fornire copia del documento di identità del suo legale rappresentante.

ART. 23 – RESTITUZIONE DEI LOCALI

1. L'affidatario, **entro 5 (cinque) giorni solari dal termine**, per qualsiasi causa, del rapporto, dovrà provvedere alla restituzione dei locali e/o gli spazi di appartenenza dell'AIRGEST concessi.
2. In caso di mancata restituzione dei locali, entro il termine di cui sopra, l'Airgest, fatta salva ogni azione a tutela dei propri diritti, addebiterà all'affidatario **una penale giornaliera di € 500,00 fino all'effettiva restituzione dei locali medesimi**, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 24 – PERMESSI – ONERI CONSEGUENTI ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI, FORNITURE E SERVIZI IN AREA AEROPORTUALE

1. Le prestazioni derivanti dal servizio in affidamento dovranno essere fornite all'interno dell'aerostazione e/o comunque all'interno del sedime aeroportuale. L'accesso di persone nell'area è quindi soggetto al rispetto delle norme in materia emanate dal Ministero dei Trasporti – DA di Palermo, che l'affidatario si obbliga a rispettare.
2. Per ulteriori riferimenti si rimanda all'indirizzo <http://www.airgest.it/norme-di-accesso/>.
3. Rimangono totalmente a carico dell'affidataria gli oneri ed i costi connessi all'espletamento del servizio in area aeroportuale (p.e. procedimenti di rilascio pass e autorizzazione alla guida in airside).
4. L'Impresa dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano l'accesso e la circolazione di persone e mezzi nell'area aeroportuale, delle norme e delle procedure per stati di emergenza e di incidente e dei rischi esistenti nelle aree in cui andrà ad operare.
5. Per ulteriori riferimenti si rimanda all'indirizzo <http://www.airgest.it/norme-di-accesso/> ove è possibile reperire il listino prezzi ufficiale per l'emissione dei badge.

Art. 25 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei Contratti Pubblici, il Regolamento approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile, il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i., il Bando, Disciplinare di gara, il Capitolato d'Oneri Prestazionali, il Piano di Sicurezza dell'aeroporto di Airgest S.p.A. (ed. vig.) e tutti gli atti ad essi allegati o da essi richiamati, il Protocollo di legalità sottoscritto in data 4 dicembre 2006 dalla AIRGEST e dal Prefetto di Trapani e tutta la normativa di settore (D.M. 85/99 e Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 23.02.2000), e la normativa emanata dagli organi competenti ENAC su tutte, su base Nazionale (Regolamenti, Circolari, ecc.) e locale (Ordinanze D.A.).
2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le specifiche norme tecniche vigenti in materia di impianti tecnologici e alle specifiche norme sulla sicurezza, anche per quanto non espressamente riportato nel presente documento.
3. Le norme sopracitate devono intendersi a titolo esemplificativo in quanto nella esecuzione delle attività di manutenzione e conduzione, dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti e s.m.i., nonché quelle disposizioni che saranno impartite dall'Ufficio

Direzione della corretta esecuzione del contratto.

4. Per tutto quanto non previsto e regolamentato dal presente disciplinare si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello Stato Italiano.

ART. 26 – CONFERMA DELLE DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA IN SEDE D'OFFERTA TECNICO-ECONOMICA

1. In adempimento agli obblighi assunti con la formulazione dell'offerta e delle dichiarazioni in essa contenute, l'Affidatario conferma espressamente tutte le dichiarazioni già rese in sede di presentazione dell'offerta tecnico-economica.
2. Il presente contratto ha, altresì, per oggetto, l'espletamento di tutti i servizi e/o forniture di cui all'offerta tecnica presentata dall'Affidatario in sede di partecipazione alla gara.
3. Si rimanda integralmente ai contenuti del citato progetto tecnico che in questa sede devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti, costituendo impegni contrattuali che saranno oggetto anch'essi di verifica tecnico amministrativa della rispondenza tra quanto l'Affidatario, in sede di partecipazione alla gara, si è impegnato ad offrire a mezzo del citato progetto tecnico e quanto poi effettivamente espletato dall'Affidatario stesso in fase esecutiva degli impegni contrattuali. Tale verifica di conformità del servizio in corso d'esecuzione verrà condotta a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto di Airgest S.p.A.

ART. 27 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'AIRGEST, i seguenti documenti:
 - 1) il Progetto dei servizi ed i relativi elaborati indicati nel Disciplinare di gara;
 - 2) il Capitolato d'Oneri Prestazionali;
 - 3) l'Offerta Economica;
 - 4) l'Offerta Tecnica;
 - 5) il Piano della Qualità, condiviso con il Committente;
 - 6) la Cauzione Definitiva;
 - 7) la Polizza Assicurativa;
 - 8) il DUVRI;
 - 9) il Protocollo di Legalità
 - 10) il Patto di Integrità.
2. Nell'ipotesi in cui si riscontrassero disposizioni discordanti negli atti di cui al comma precedente l'Appaltatore rispetterà il presente Contratto e gli altri documenti contrattuali secondo l'ordine di esposizione *infra* indicato. Qualora i documenti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà alla Committente.
3. Per tutto non regolato dal presente contratto, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alla buona tecnica.

ART. 28 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 29 – REGOLAMENTO DI SCALO

1. L'Appaltatore prende atto che la Società di Gestione ha approntato il documento "Regolamento di Scalo" per l'Aeroporto dalla stessa gestito, il rispetto delle cui disposizioni è obbligatorio per tutti gli Affidatari e gli Enti che svolgono attività su tale Aeroporto.
2. A tal fine, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione del Regolamento di Scalo, pubblicato al seguente indirizzo internet <http://www.airgest.it/regolamento-di-scalo/> e d'impegnarsi ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dallo stesso.

ART. 30 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

1. La validità del presente Contratto è subordinata all'assenza di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla normativa "antimafia" (D.Lgs. 159/11, come modif. dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161 e normativa da essa richiamata).
2. Il riscontro negativo alla richiesta di informazioni di cui al D.Lgs. 159/11, come modif. dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161 e normativa da essa richiamata o la sopravvenienza di tali provvedimenti o procedimenti, in qualsiasi momento accertata, saranno causa di immediata risoluzione del presente Contratto, senza che l'Appaltatore possa nulla pretendere per alcuna ragione o titolo e di contestuale escussione della cauzione definitiva, fatti salvi gli ulteriori danni.
3. La stazione appaltante, in conformità all'art. 2 della legge Regione Sicilia n. 15 del 20/11/2008 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 54, provvederà alla risoluzione di diritto del Contratto d'appalto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento o altro grave reato nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
4. L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
5. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..
6. La Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p. e 353-bis c.p..
7. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, AIRGEST potrà procedere a scorrimento della graduatoria redatta in sede di gara, qualora, nel corso di esecuzione del Contratto d'appalto, si verificano:
 - gravi inadempimenti dell'Appaltatore dai quali discenda la risoluzione di diritto del Contratto;
 - ovvero, le fattispecie contemplate dal menzionato art. 110.
8. L'affidamento, nell'ipotesi di cui al comma che precede, avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 31 – CLAUSOLA DI AUTOTUTELA - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

1. Oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto d'appalto, la stazione appaltante recederà in qualsiasi tempo dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dal d.lgs. 159/11 e normativa da essa richiamata.
2. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 6 del protocollo di legalità sottoscritto in data 4 dicembre 2006 dalla Airgest e dal Prefetto di Trapani, il contratto d'appalto verrà rescisso nel caso in cui venga accertata, nei confronti dell'impresa appaltatrice, grave e reiterata violazione delle norme vigenti poste a tutela dei lavoratori ed il mancato rispetto degli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalla contrattazione collettiva di settore. L'esistenza o sopravvivenza a carico dei soggetti interessati di provvedimenti di cui alla normativa "antimafia", comporterà la revoca dell'affidamento.

ART. 32 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI – CLAUSOLA PRIVACY

1. Ai sensi e ed agli effetti del Regolamento UE 679/2016, le parti si danno reciprocamente atto ed accettano che, nell'esecuzione delle attività previste dal presente contratto, i dati personali relativi a ciascuna di esse saranno trattati per finalità connesse all'esecuzione di tale contratto ai sensi dell'art. 6.1, lett. b) del Regolamento UE n. 679/2016, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 6.1, lett. c) del Regolamento UE n. 679/2016 da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o incaricati del trattamento, dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
2. Ciascuna delle parti si impegna, in qualità di titolare autonomo del trattamento, ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge.
3. Ciascuna parte prende atto della circostanza per cui i presenti rispettivi trattamenti hanno natura obbligatoria, essendo effettuati in esecuzione di un obbligo contrattuale e di un conseguente obbligo di legge, con la conseguenza che l'eventuale rifiuto di conferimento non consentirebbe di perfezionare il presente contratto e si impegna altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.
4. Ciascuna parte dà, altresì, atto che i dati personali verranno trattati per il periodo di esecuzione del presente contratto, dopodiché verranno conservati solo in adempimento ai relativi obblighi di legge e/o per finalità di natura difensiva nel rispetto dei termini di legge. A ciascun interessato al trattamento, sono garantiti i diritti agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016, consistenti essenzialmente nel diritto di ricevere dall'altra parte contrattuale informazioni in merito all'esistenza del trattamento dei suoi dati personali, nonché di accedere ai propri dati, di ottenerne la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione o il blocco; ciascun interessato, inoltre, avrà altresì il diritto di ottenere una copia dei suoi dati, la limitazione del trattamento e/o, ancora, di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e a proporre reclamo alle autorità di controllo competenti alle condizioni e nei limiti indicati all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016.

ART. 33 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

1. L'impresa si impegna e si obbliga al rispetto delle disposizioni e prescrizioni previste nel D.P.C.M. n. 187 del 1991, Legge n.136 del 13.08.2010 e s.m.i., Legge Regionale n.15 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La Stazione Appaltante, in conformità all'art. 2 della legge Regione Sicilia n. 15 del 20/11/2008 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 54, provvederà alla risoluzione di diritto del contratto d'appalto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento o altro grave reato nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata durante l'esecuzione del contratto.

ART. 34 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART. 3, CO 8, L. 13 AGOSTO 2010, N. 136

1. La mancata apertura ed il non corretto utilizzo di un numero di conto corrente unico da parte dell'affidatario sul quale obbligatoriamente fare confluire tutte le somme relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, costituisce grave inadempimento contrattuale e produce *ipso iure* la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3, co. 8, L. 13 agosto 2010, come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con L. 17/12/2010, n.217, nel caso in cui l'impresa, pur essendovi obbligato ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., non esegua una o più transazioni avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
2. Rimane fermo l'obbligo dell'impresa di risarcire tutti i danni subiti dalla committente in ragione della risoluzione anticipata dell'appalto. Il contratto verrà, altresì, risolto di diritto, con l'obbligo dell'affidatario di risarcire tutti i danni subiti da Airgest in ragione della risoluzione anticipata dell'appalto, nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'Affidatario siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

**ART. 35 – CODICE ETICO ED OSSERVANZA MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. N. 231/2001 E SS.MM. II.**

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Affidatario dichiara di aver preso visione del Codice Etico e Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato da AIRGEST ex D.Lgs. n. 231/01, atti entrambi pubblicati al seguente indirizzo internet <http://www.airgest.it/amministrazione-trasparente/> e d'impegnarsi ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dagli stessi.
2. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/01, l'Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti e sub contraenti, ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e da tutti gli atti ad esso allegati o da esso richiamati nel rispetto delle regole, procedure e principi, per quanto applicabili, contenute nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da AIRGEST ex D.Lgs. n. 231/01, nel corso della durata del presente accordo, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni, giusta consultazione del documento sul sito www.airgest.it.
3. L'Appaltatore è consapevole, sin d'ora, che la violazione di una qualsiasi delle previsioni del predetto Modello legittimerà AIRGEST a recedere dal rapporto contrattuale, e, nei casi più gravi, a dichiararlo risolto *ipso iure* e con effetto immediato, ex art. 1456 Cod. Civ., a mezzo di semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax o PEC, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti e denuncia all'autorità giudiziaria penale.

4. L'Appaltatore si impegna a consultare costantemente il Codice Etico ed il Modello pubblicato sul sito www.airgest.it per recepire eventuali aggiornamenti dello stesso, sulla base dell'evoluzione normativa.
5. L'Appaltatore dovrà, inoltre, adeguare le modalità di svolgimento delle prestazioni ad eventuali specifici modelli di organizzazione e gestione adottati da AIRGEST, divulgati tramite il menzionato sito, o di cui venga messo a conoscenza a cura di AIRGEST stessa nell'ambito del perfezionamento o dell'esecuzione del contratto.

ART. 36 – SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese contrattuali compresa la registrazione del presente atto, saranno a carico dell'Affidatario, ivi comprese le spese inerenti e conseguenti il Contratto. L'Appaltatore si impegna a provvedervi nei termini di legge, restando a suo carico le sanzioni per eventuali ritardi.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. L'Appaltatore si impegna a provvedervi nei termini di legge, restando a suo carico le sanzioni per eventuali ritardi.
4. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore le spese per la pubblicazione, per estratto, sui quotidiani nazionali e locali dell'avviso di gara, previste dalle norme del codice degli appalti (rif. art. 5 comma 2 del Decreto MIT relativo alla "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"), le quali "sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione" ed ammontano ad €.....,00 (importo ivato).

ART. 37 – PATTI MODIFICATIVI – FORMA SCRITTA DEL CONTRATTO

1. Modifiche ed integrazioni al presente Contratto avranno efficacia tra le Parti solamente se concordate per iscritto e sottoscritte da entrambi le Parti, a pena di inefficacia degli stessi ai sensi dell'articolo 1352 Codice Civile.
2. Ogni e qualsivoglia accordo verbale in contrasto con il presente Contratto sarà da intendersi come non esistente e per ciò stesso privo di ogni valore contrattuale.

ART. 38 – LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si rendono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali applicabili in materia di contratti in generale.
2. Per qualsiasi controversia sulla stipulazione, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, così come per qualsiasi controversia di natura tecnica o amministrativa, che dovesse insorgere tra le parti nel corso ovvero anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale, la relativa competenza è attribuita in via esclusiva al foro di Trapani.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'Arch. Gianluca Licari.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è

In fede di quanto sopra, il presente atto, redatto in triplice originale, viene firmato dai contraenti.

Trapani, li ____/____/2018

Letto, confermato e sottoscritto.

Airgest S.p.A.
Il Presidente
Avv. Paolo Angius

L'AFFIDATARIO
Il legale rappresentante

L'Appaltatore dichiara di aver preso piena ed esatta visione e cognizione delle obbligazioni tutte precisate nelle sopracitate clausole ed, in particolare, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del c.c., dichiara di approvare specificatamente le clausole relative agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38, intendendole come sopra sottoscritte una per una.

Airgest S.p.A.
Il Presidente
Avv. Paolo Angius

L'AFFIDATARIO
Il legale rappresentante